

# COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI O L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE – CONTRIBUTI PER IL RIMPATRIO DELLE SALME DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 26 aprile 2004, modificato con Provvedimento del Commissario straordinario n. 93 del 29 maggio 2006, con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 20 settembre 2007.

#### 1 - OGGETTO

Il Comune di San Martino in Rio concorre alle spese di rimpatrio delle salme di Cittadini stranieri immigrati provenienti da Paesi a limitato sviluppo socio-economico presenti nel territorio del Comune e che versino in stato di bisogno.

## 2 - CONDIZIONI.

Le condizioni per la concessione del contributo sono:

- la residenza nel Comune di San Martino in Rio della persona deceduta;
- in caso di mancata registrazione anagrafica, per residenza s'intende il domicilio nel Comune di San Martino in Rio risultante dal permesso di soggiorno;
- in assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno. Il luogo del decesso dovrà risultare situato sul territorio comunale.

Per accedere al contributo economico in oggetto, l'ISEE della persona deceduta, presente sul territorio comunale, unitamente a quello del suo nucleo familiare, non potrà esser superiore ad Euro 6,000,00.

In presenza di persona sola ed in assenza di attestazione ISE/ISEE, il reddito complessivo della persona deceduta, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi (CUD, Mod. 730, UNICO), non dovrà risultare superiore ad Euro 13.000,00.

## 3 - CAUSE D'ESCLUSIONE.

Il contributo non viene concesso quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- il valore ISE della persona deceduta e/o del suo nucleo familiare è uguale o superiore ad euro 30.000,00;
- sussiste la titolarità di un diritto reale di proprietà o di quota su di un bene immobiliare da parte della persona deceduta;
- il patrimonio mobiliare della persona deceduta è uguale o superiore ad Euro 5.000,00 al lordo della franchigia;

## 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO.

L'ammontare del contributo alle spese di rimpatrio è, di norma, quantificato nella misura del 50% dell'importo complessivo documentato e ammissibile, per una somma massima erogabile di € 700,00. Il Comune procederà, a fine anno, a liquidare contemporaneamente tutte le richieste di contributo accolte durante l'anno solare. In presenza di risorse finanziarie inferiori al fabbisogno complessivo delle domande il contributo liquidabile sarà determinato in misura proporzionale alle risorse disponibili.

## 5 - SPESE AMMESSE.

Le spese ammissibili, da cui sono escluse quelle relative alla parte di esequie celebrate sul territorio nazionale, sono tutte quelle documentate riconducibili, per legge, alla procedura di traslazione di salme, cadaveri e resti mortali di Cittadini stranieri immigrati in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

## 6 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA.

I soggetti che possono presentare domanda sono i seguenti:

- A) i parenti entro il quarto grado della persona deceduta residenti in Italia o nel Paese di origine (in tal caso l'istanza può essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza);
- B) gli Organismi rappresentativi dei Cittadini immigrati formalmente istituiti presso l'Amministrazione comunale di San Martino in Rio, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altro Ente locale dell'Emilia Romagna (Consiglieri aggiunti, Consulte etc.);
- C) le Associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all'Unione Europea, iscritte ad Albi o Registri istituiti ai sensi di legge presso le Amministrazioni locali, regionali o statali;
- D) le Associazioni od Organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad Albi o Registri istituiti ai sensi di Legge presso le Amministrazioni, locali, regionali o statali;

In assenza o impossibilità di tali soggetti, il Comune concorre alla spesa per la traslazione della salma, su richiesta di familiari (anche non presenti in Italia) non in grado di farsi carico dell'anticipazione delle spese di traslazione avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dei soggetti di cui alle precedenti lett. B), C) e D),

## 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in carta, libera, va presentata entro e non oltre 18 mesi dal decesso della persona interessata dal rimpatrio, all'Ufficio Servizi sociali del Comune di San Martino in Rio (in originale o con dichiarazione sostitutiva o tramite autocertificazione, secondo le norme di Legge vigenti) a cui dovrà esser allegata la seguente documentazione:

- documento che attesta la relazione di parentela e giustifica il titolo alla riscossione del contributo;
- nel caso si tratti di una associazione, l'istanza va presentata a firma del Presidente o del Legale rappresentante, allegando (qualora non siano già in possesso della Amministrazione comunale) copia dello Statuto registrato dell'Associazione stessa ed una dichiarazione d'iscrizione agli albi/registri suddetti;
- certificato di morte della persona immigrata attestante data e luogo del decesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o Ente pubblico;
- fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese preventivate o sostenute per la traslazione della salma.

## 8 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente avvalendosi della collaborazione della struttura comunale, dei Servizi sociali o di altro Ente pubblico demandato;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;
- accertare le spese effettivamente sostenute dal richiedente per il rimpatrio della salma che dovranno essere riconducibili a quanto disposto dalla legislazione vigente al riguardo;
- predisporre gli atti amministrativi necessari per l'assegnazione del contributo e la sua liquidazione (se dovuta);
- inviare all'Assessorato regionale alle Politiche sociali, successivamente all'erogazione del contributo, una nota informativa sulla procedura seguita, indicando la tipologia del soggetto richiedente (familiari, Associazioni, organi di rappresentanza), la nazionalità della persona deceduta, la presenza regolare/irregolare sul territorio nazionale e la somma liquidata.